



COMUNE DI SUBIACO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

Registro Generale n. 189

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 DEL 17-12-2021

Oggetto: Pratica degli sport invernali su comprensorio sciistico di Monte Livata

IL SINDACO
PETRINI DOMENICO

ORIGINALE

Visto il d.lgs. 28 Febbraio 2021. N. 40 recanti "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali"

Considerato che l'art. 33 del citato decreto legislativo prevede, al 1° comma che le Regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore

utilizzo delle piste e degli impianti; ed al 2° comma sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie; 3° comma individuati i soggetti competenti al controllo e vigilanza (Polizia di Stato, L'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia Locale);

Rilevata la necessità di adottare ulteriori provvedimenti in merito alla sicurezza degli impianti sportivi invernali del comprensorio sciistico di Monte Livata al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica ed a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

Preso atto delle concessioni tra il Comune di Subiaco e la srl Livata 2001;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al Capo III - norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili - artt. 17 – 33, del d.lgs 28 febbraio 2021 N. 40

ORDINA

Art. 1

Località Monna Dell'Orso

E' vietato nel demanio sciabile "Monna Dell'orso" il transito, l'attraversamento, la sosta a piedi con racchette da neve, ciaspole e slitte.

E', altresì, vietato la risalita delle piste con gli sci ai piedi e con qualsiasi altro mezzo. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o in mancanza di autorizzazione, nei casi di urgenza e necessità.

Art. 2

Località Campo dell'Osso

E' vietato, salvo casi di necessità e urgenza, lungo tutto il tracciato della pista di sci nordico denominata "Tricolore", e per un margine di 5 metri dal tracciato battuto, la marcia e l'attraversamento a piedi, con racchette da neve, ciaspole, snowboard, slitte e slittini. sci nelle sue varie articolazioni al di fuori di quelle per lo sci nordico,

Art.3

Località Fossa Dell'acero

E' vietato, salvo casi di necessità e urgenza, nel demanio sciabile "Località Fossa dell'Acero" l'accesso con ciaspole, snowboard, sci nelle sue varie articolazioni, nelle aree in concessione così come delimitate dal gestore con reti di protezione.

Art. 4
Mezzi Meccanici

E' vietato l'utilizzo in tutto il demanio sciabile nelle località di Monna Dell'Orso, Miceti, Campo dell'Osso (Pista sci nordico Tricolore), Località Fossa Dell'acero, di mezzi meccanici quali motoslitte o mezzi simili al di fuori di quelli adibiti al servizio, alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso e alle attività di pubblica sicurezza.

Art. 5
Sanzioni

Ai trasgressori di cui al presente provvedimento sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 con le modalità di cui alla l. 689/1981.

Per le violazioni di cui al d. lgs. 28 Febbraio 2021 N. 40 il regime sanzionatorio è quello definito dall'art. 33.

AVVERTE

che le violazioni delle prescrizioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'articolo 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.lgs 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- Alla Prefettura di Roma;
- Alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VII – Viabilità e Infrastrutture Viarie;
- Al Comando della Polizia Locale;

- Al Comando Compagnia CC di Subiaco;
- Al Comando Stazione CC di Subiaco;
- Alla Stazione CC forestali di Arcinazzo Romano;
- Al distaccamento di Tivoli della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale;
- Al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini – Servizio di Vigilanza;
- All’Associazione di Protezione Civile CRSS –Subiaco;
- All’Area Amministrativa del Comune di Subiaco – Servizio Turismo;
- All’Area Tecnica Comune di Subiaco – Servizio Patrimonio
- Agli operatori di Monte Livata tramite notifica da parte della Polizia Locale;
- Livata 2001 s.r.l.;
- alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), -
- alle Scuole di Sci operanti su Monte Livata.
- alle associazioni sportive per la pratica degli negli sport invernali operanti nel territorio comunale.
- Co.Tra.L. S.p.a. – Deposito di Subiaco;
- ARES 118;

AVVISA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio della presente (l. 12/1971 N. 1034) oppure in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio (DPR 2412/1971 N.1199).

Subiaco, lì 17-12-2021

L'ISTRUTTORE

F.to

IL SINDACO

F.to Dott. PETRINI DOMENICO

Subiaco, li 17-12-2021

Copia conforme all'originale.
Li 17-12-2021

IL RESPONSABILE AREA

AMMINISTRATIVA

Marco Orlandi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 17-12-2021 al 01-01-2022 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio on Line approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015.

Lì 17-12-2021

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Marco Orlandi
